



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA

N.27 R.D.

N. Prot. 1073

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

L'anno **duemilaventitré** addì **otto** del mese di **Novembre** alle ore **16:30**

convocato a seguito di regolari inviti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questa Casa di Riposo nella sala delle adunanze, nelle persone dei Signori:

1. DAL BORGO MORENO
2. CASTAGNA MARCELLO
3. CAURLA DIEGO
4. CUNIGLIO CAROLINA
5. ZANETTI GIOVANNA

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P.	A.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario-Direttore dr. Mauro Zoppi;

Il Presidente, Dal Borgo Moreno, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la Deliberazione n° 16 del 26.06.2023, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti con D. Lgs. N° 36/2023, il quale, in particolare, disciplina l'istituto della rotazione degli affidamenti all'art. 49 del medesimo codice, stabilendo che:"

1. *Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.*
2. *In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*
3. **La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico.** *In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.*
4. *In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.*
5. *Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.*
6. *E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro."*

CONSIDERATA la necessità di redigere un apposito Regolamento, al fine di definire le fasce sulla base del valore economico dell'affidamento come stabilito dall'art. 49, comma 3 del D.Lgs. N° 36/2023;

VISTO il Regolamento dell'Ente che, nel suddividere le attività ed i provvedimenti di competenza del Consiglio e del Direttore, individua, per l'adozione di atti quali quello in argomento, la competenza del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che il regolamento di cui si tratta è costituito da 7 articoli;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso in merito dal Segretario-Direttore;

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

- Di approvare un apposito “Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nell'affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 36/2023”, come da bozza allegata al presente provvedimento.
- Di incaricare il Direttore dell'Ente alla corretta applicazione di quanto stabilito nel citato regolamento



**Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione
nell'affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 49 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 8 novembre 2023

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le presenti Disposizioni operative regolamentano l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") espletate dall'Istituto Assistenza Anziani "Villa Spada" per proprio conto.
2. Il principio di rotazione è applicato al fine di favorire la distribuzione delle opportunità di aggiudicazione e l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese alle commesse pubbliche.

Art. 2 - Applicazione del principio di rotazione

1. Il Responsabile del procedimento applica il principio di rotazione nell'individuare l'operatore economico:
 - da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di forniture di beni, di servizi e di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto legislativo 36/2023;
 - affidatario in caso di affidamento diretto ai sensi dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 36/2023.
2. Ai sensi dall'articolo 49, comma 3 del decreto legislativo 36/2023 il principio di rotazione si applica con riferimento al solo soggetto risultato affidatario nell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, qualora entrambi gli appalti abbiano come oggetto la medesima fornitura di beni o servizi o per medesimi lavori e siano rientranti per importo nella stessa fascia di valore economico di cui al successivo articolo 3.
3. Per "medesima fornitura di beni o servizi o per medesimi lavori" si intende:
 - la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi rientranti nel medesimo settore merceologico o di servizi di quello precedente (individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) 213/2008);
 - l'esecuzione di lavori rientranti nella medesima categoria di opere generali (OG) e di opere specializzate (OS) di cui alla tabella A dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 3 - Fasce di valore economico

Sono individuate le seguenti fasce di valore economico ai fini dell'applicazione della rotazione con le modalità di cui all'art. 2:

Tabella A - Servizi e forniture (inclusi servizi di ingegneria e architettura)

- da 0,01 Euro fino a 5.000,00 Euro (fascia esente ai sensi dell'art. 49, c. 6 del D. Lgs. 36/2023);
- da 5.000,01 Euro fino a 14.999,99 Euro;
- da 15.000,00 Euro fino a 29.999,99 Euro;
- da 30.000,00 Euro fino a 59.999,99 Euro;
- da 60.000,00 Euro fino a 99.999,99 Euro;
- da 100.000,00 Euro fino a 139.999,99 Euro;
- da 140.000,00 Euro fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023.

Tabella B – Lavori

- da 0,01 Euro fino a 5.000,00 Euro (fascia esente ai sensi dell'art. 49, c. 6 del D. Lgs. 36/2023);
- da 5.000,01 Euro fino a 19.999,99 Euro;
- da 20.000,00 Euro fino a 49.999,99 Euro;
- da 50.000,00 Euro fino a 99.999,99 Euro;
- da 100.000,00 Euro fino a 149.999,99 Euro;
- da 150.000,00 Euro fino a 299.999,99 Euro;
- da 300.000,00 Euro fino a 499.999,99 Euro;
- da 500.000,01 Euro fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 4 - Deroghe all'applicazione del principio di rotazione

1. Per le procedure di cui all'art. 50 del Codice il Responsabile del procedimento può comunque derogare all'applicazione del principio di rotazione nei seguenti casi previsti dall'art. 49 del Codice:
 - importo inferiore ai 5.000 Euro;
 - con motivato riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
 - previa effettuazione di indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura.
2. Ai sensi dell'art. 128, commi 3 e 8 del Codice non si applica il principio di rotazione per le procedure di affidamento sotto soglia di servizi alla persona. Sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:
 - Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
 - Servizi di prestazioni sociali;
 - Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di

organizzazioni associative.

Art. 5 – Elenchi degli operatori economici e criteri per l'individuazione degli operatori economici

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice e dell'Allegato II.1 al Codice, gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
2. Gli eventuali criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione dell'elenco sono indicati dal RUP all'avvio della procedura nella determinazione a contrarre o altro atto equivalente, come disposto dall'art. 2, comma 1, dell'Allegato II.1 al D. Lgs. 36/2023.

Art. 6 - Controllo sul possesso dei requisiti in caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, in caso di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. I requisiti certificati con le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono verificati a campione su base annua, con la frequenza di un affidamento ogni dieci. È fatta salva la facoltà agli uffici di effettuare ulteriori controlli su un campione più ampio, purché non vi siano aggravii sui procedimenti amministrativi.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Le presenti Disposizioni operative entrano in vigore a partire dalla data di approvazione delle stesse con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
2. Per quanto non previsto nelle presenti Disposizioni si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 ed alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

I CONSIGLIERI	F.TO PRESIDENTE	F.TO IL SEGRETARIO-DIRETTORE
1. F.TO CASTAGNA	DAL BORGO	ZOPPI
2. F.TO CAURLA		
3. F.TO CUNIGLIO		
4. F.TO ZANETTI		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato oggi _____ all'Albo dell'Ente ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____.

Lì _____

Il Responsabile del Procedimento
del Servizio di Segreteria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 n.3 T.U.E.L. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Ente senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Lì _____

Il Responsabile del Procedimento
del Servizio di Segreteria

La presente copia è conforme all'originale.

Il Segretario-Direttore